

Codice A1814B

D.D. 18 luglio 2024, n. 1489

**Concessione breve di rinnovo transito di ca. 450 m. su rilevato arginale in dx del fiume Tanaro per coltivazione fondi nei Comuni di Alluvioni Piovera (AL) e Bassignana (AL).
RICHIEDENTE: Società AEMMEGI SOC. AGRICOLA s.r.l.**



ATTO DD 1489/A1814B/2024

DEL 18/07/2024

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti

OGGETTO: Concessione breve di rinnovo transito di ca. 450 m. su rilevato arginale in dx del fiume Tanaro per coltivazione fondi nei Comuni di Alluvioni Piovera (AL) e Bassignana (AL). RICHIEDENTE: Società AEMMEGI SOC. AGRICOLA s.r.l.

Vista l'istanza che la Società AEMMEGI Società Agricola s.r.l. ha presentato, acquisita ns. prot. n. 28008 del 04/06/2024, per ottenere la concessione breve di transito su rilevato arginale di ca. 450 m. in dx del fiume Tanaro per coltivazione fondi nei Comuni di Alluvioni Piovera (AL) e Bassignana (AL), come indicato nella documentazione tecnica;

preso atto che l'AIPO - Ufficio Operativo di Alessandria con nota prot. n. 17253 del 18/06/2024 ha rilasciato il nulla osta idraulico PIAL3527, ai sensi del r.d. 523/1904 relativo al rinnovo del transito indicato, allegato alla presente determinazione per farne parte integrante e sostanziale;

considerato che la Società AEMMEGI Società Agricola s.r.l. ha provveduto in data 09/07/2024 al pagamento, richiesto con nota prot. n. 31597 del 25/06/2024, di € 191,00 a titolo di canone a favore della Regione Piemonte – Versamenti pagoPA, associato all'accertamento contabile 363/24 sul capitolo 30555;

dato atto che, contestualmente alla presentazione della domanda, ai sensi dell'art. 5, comma 1, del regolamento sono state versate le spese di istruttoria pari €. 25,00 a favore della Regione Piemonte, tramite pagamento spontaneo su PiemontePay, associato all'accertamento contabile 368/24 sul capitolo 31225;

attestata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della D.G.R. 8 - 8111 del 25/01/2024;

atteso che il procedimento amministrativo finalizzato al rilascio della concessione demaniale in questione è avvenuto nei termini di legge;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- il T.U. n. 523/1904 ("Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie");
- l'art. 17 "Attribuzioni dei dirigenti" della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- gli artt. Art. 86 "Gestione del demanio idrico" e 89 "Funzioni conferite alle regioni e agli enti locali" del D.lgs. 112/1998 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- l'art. 59 "Funzioni della Regione" della L.R. 44/2000 "Disposizioni normative per l'attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112 "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali, in attuazione del Capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59";
- la l.r. 12 del 18/5/2004 "Disposizioni collegate alla Legge Finanziaria per l'anno 2004" e ss.mm.ii. e il regolamento regionale n. 10/R/2022: "Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni (Legge regionale 18 maggio 2004, n. 12) Abrogazione del regolamento regionale 6 dicembre 2004, n. 14".;

determina

di autorizzare alla Società AEMMEGI Società Agricola s.r.l. l'occupazione temporanea del suolo demaniale con transito di ca. 450 m. su rilevato arginale in dx del fiume Tanaro per coltivazione fondi nei Comuni di Alluvioni Piovera (AL) e Bassignana (AL), attenendosi scrupolosamente alle prescrizioni contenute nel nulla osta idraulico PIAL3527 dell'Agenzia Interregionale per il fiume Po - Ufficio Operativo di Alessandria espresso con nota prot. n. 17253 del 18/06/2024, allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale.

Il tratto di pista di servizio in sommità arginale autorizzato è esclusivamente quello indicato nella cartografia presentata dal richiedente che, anche se non allegata materialmente, si richiama quale parte integrante della presente concessione.

Poiché il tratto è privo di protezioni laterali e di ogni segnaletica stradale, il transito sarà effettuato ad esclusivo rischio del concessionario.

Il transito dovrà essere eseguito in modo da non danneggiare proprietà pubbliche e private e da non ledere diritti.

Il concessionario è pertanto responsabile di qualsiasi danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti che possa derivare a persone e cose per il transito autorizzato ed è tenuto ad eseguire a proprie cure e spese, tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare il piano viabile della sommità arginale in caso di danneggiamento.

Durante lo svolgimento delle attività il richiedente è tenuto ad ottemperare ai disposti in materia di sicurezza dei lavoratori occupati alla conduzione dei fondi, ai sensi del d.lgs n. 81/08, in relazione al possibile pericolo in caso di innalzamento dei livelli idrici in alveo.

La presente autorizzazione ha validità di un anno, pena la decadenza della stessa entro il termine sopraindicato.

La presente determinazione verrà pubblicata sul BUR della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'art. 5 della l.r. 22/2010.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso innanzi al TAR del Piemonte entro 60 giorni dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto, ovvero ricorso straordinario entro 120 gg. innanzi al Capo dello Stato.

IL FUNZIONARIO ESTENSORE
Luisella Sasso

IL DIRIGENTE (A1814B - Tecnico regionale - Alessandria e Asti)
Firmato digitalmente da Davide Mussa

Allegato

Prot. n. (*) _____

Alessandria, (*) _____

(*riportato nei metadati DoQui e nella relativa nota PEC di trasmissione)

Class. Doqui: A, 6.10.20/02_Pidr/A/589/2018/A/2015/A/PIAL3527/18

Alla Regione Piemonte
Settore Tecnico Regionale di Alessandria e Asti
Piazza Turati 4, 15121 Alessandria
PEC: tecnico.regionale.al-at@cert.regione.piemonte.it

OGGETTO: PIAL3527 Richiesta nulla osta idraulico per rinnovo concessione breve di transito di circa 450 m su rilevato arginale in destra del Fiume Tanaro per coltivazione fondi interclusi nei Comuni di Alluvioni Piovera (AL) e Bassignana (AL)

Ditta: AEMMEGI SOC. AGRICOLA S.R.L.

Il sottoscritto Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale, vista la domanda Prot. n. 28008 del 04.06.2024 (acquisita al Prot. AIPO n. 15923 del 04.06.202) pervenuta da codesto Settore Tecnico Regionale con la quale la ditta AEMMEGI SOC. AGRICOLA s.r.l. chiede il rinnovo della concessione breve per transito sulla sommità arginale del rilevato esistente in destra del Fiume Tanaro, nel tratto indicato sull'estratto di mappa catastale allegato all'istanza, per un'estesa pari a mt 450;

VISTO il R.D. 523/1904, art.59;

VISTO l'art.96 del succitato Regio Decreto che vieta qualsiasi intervento che intacchi l'integrità del rilevato arginale, ivi compreso l'installazione di parapetti a margine della sommità arginale e che in conseguenza del citato divieto sussiste il pericolo di caduta dalle scarpate arginali;

EVIDENZIATO che la pista di servizio sulla sommità arginale non riveste caratteristiche di sicurezza previste per le strade carrabili e conseguentemente dovrà essere verificata a cura e sotto la responsabilità del richiedente l'idoneità al transito richiesto;

CONSIDERATO che il presente provvedimento si intende accordato nei limiti dell'attività di polizia idraulica, ai sensi del R.D.523/1904 (Testo Unico sulle Opere Idrauliche);

PRESCINDENDO da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari in base alle vigenti norme di legge nazionali e regionali, in particolar modo per quanto riguarda gli aspetti ambientali e paesaggistici, il rispetto del Regolamento Forestale Regionale, la tutela della flora e fauna;

ESPRIME NULLA OSTA IDRAULICO AL RINNOVO DEL DISCIPLINARE DI CONCESSIONE, PER I SOLI ASPETTI IDRAULICI AI SENSI DEL R.D.523/1904

per il transito su rilevato arginale in destra del Fiume Tanaro nei Comuni di Alluvioni Piovera (AL) e Bassignana (AL), per come individuato nella cartografia allegata all'istanza, subordinatamente al rispetto delle seguenti prescrizioni:

1. il tratto di pista di servizio in sommità arginale oggetto di transito autorizzato sarà esclusivamente quello indicato nella cartografia allegata alla richiesta trasmessa da codesto Settore Tecnico e che, anche se non materialmente allegata, fa parte integrante del presente nulla osta;

2. l'utilizzo è accordato nello stato di fatto in cui si trova il tratto di pista arginale in quanto trattasi di tratto intercluso al libero transito;
3. nessuna modifica potrà essere apportata ad arginature, sponde e pertinenze idrauliche senza il consenso dello scrivente ufficio;
4. dovrà essere garantito nel tempo il mantenimento della sommità arginale provvedendo periodicamente ai necessari controlli ed interventi di ripristino per eventuali danneggiamenti connessi al transito degli automezzi;
5. questa Agenzia si riserva, in ogni caso, la facoltà di rivalersi sul concessionario in caso di eventuali danneggiamenti alla sommità arginale o alle banchine laterali, che dovessero essere riscontrati in seguito al transito autorizzato;
6. particolare cura dovrà essere prestata per la pulizia delle gomme dei mezzi prima dell'innesto sulle rampe di salita sul rilevato arginale (lato fiume) al fine di evitare il deposito sulla sommità arginale stessa di materiale terroso/ghiaioso/limoso, provvedendo alla immediata rimozione e pulizia delle superfici qualora necessario;
7. la pista sommitale oggetto del transito autorizzato dovrà essere periodicamente bagnata con idonee attrezzature, al fine di limitare l'emissione di polveri. Nei periodi di scarsa piovosità la bagnatura periodica dovrà essere effettuata con una frequenza di più volte nell'arco della giornata lavorativa;
8. è fatto divieto assoluto di transito sulle banchine laterali;
9. tenuto conto, come citato in premessa, che il tratto oggetto di transito risulta privo di protezioni laterali e di ogni altra segnaletica stradale, il transito verrà effettuato a esclusivo rischio della ditta concessionaria, cui rimane addossata ogni responsabilità per eventuali danni a terzi o a cose di terzi o proprie che potessero derivare dall'esercizio della concessione;
10. **particolare attenzione dovrà essere prestata per le velocità di transito degli automezzi sulla sommità arginale, che non dovrà superare i 10 km/h;**
11. è assolutamente vietata l'occupazione di aree poste al di fuori della sommità arginale con manufatti, mezzi o quant'altro, ancorché provvisori, se non espressamente autorizzati;
12. questa Agenzia resta manlevata da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito autorizzato che viene effettuato sotto la diretta responsabilità civile e penale della stessa ditta concessionaria, riservandosi inoltre l'AIPo la facoltà di rivalersi sulla stessa, in caso di eventuali danneggiamenti alla sommità arginale che dovesse essere riscontrata in seguito al transito autorizzato;
13. viene quindi ritenuta indenne e sollevata l'Agenzia scrivente e i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa derivante dal transito effettuato in forza della concessione rilasciata, essendo la ditta concessionaria ritenuta unico soggetto responsabile amministrativamente, civilmente, penalmente, per ogni danno, incidente, lesione e/o limitazione di diritti precostituiti che possa derivare a persone o a cose per il transito autorizzato, ribadendo quindi che questa Agenzia resta totalmente manlevata da ogni richiesta di indennizzo danni di qualunque natura;
14. il rilascio della concessione non deve pregiudicare gli eventuali diritti di terzi, già autorizzati con regolare concessione, al transito in sommità arginale sul medesimo tratto;
15. resta inteso che in caso di attivazione del servizio di piena, nessun mezzo del concessionario potrà transitare sul rilevato arginale;
16. la Società concessionaria è obbligata a tenersi informata sulle previsioni di piena ed in generale di quelle meteo-idrologiche sia attraverso i mezzi di informazione che mediante la consultazione dei relativi bollettini di allerta meteo-idrologica emessi dal Centro Funzionale della Regione Piemonte consultabili al link <http://www.arpa.piemonte.it/bollettini/elenco-bollettini>, cliccando sui relativi bollettini di interesse, l'evoluzione della situazione in tempo reale potrà essere direttamente visualizzata sui siti dedicati della Regione Piemonte, collegandosi al seguente link: <https://www.meteo3r.it/app/public/>, cliccando su "misure" nonché, considerata la prossimità del bacino idrografico al crinale ligure, anche ai livelli di allerta della Regione Liguria, consultabili al seguente link: <https://allertaliguria.regione.liguria.it/>, provvedendo all'occorrenza, all'immediata sospensione del transito con adozione di tutte le necessarie misure volte alla tutela della pubblica e della privata incolumità;
17. non spetta alcun compenso per eventuali danni e danneggiamenti derivanti da eventi meteorologici o connessi a piene del fiume, qualunque sia l'entità degli stessi;
18. il presente nulla osta si intende accordato nei soli riguardi della polizia idraulica, e non esime il richiedente dall'acquisizione di eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie, salvi i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale della ditta concessionaria e con l'obbligo, da parte della

stessa, di tenere sollevata ed indenne l'Agenzia scrivente da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione;

19. il presente nulla osta potrà essere revocato in qualsiasi momento, a insindacabile giudizio dello scrivente Ufficio, qualora ragioni di superiore interesse pubblico o idraulico ne motivassero la necessità, rinunciando fin d'ora la ditta concessionaria a pretendere qualunque indennizzo, sia per la sospensione del transito, sia per la revoca della concessione stessa. Quest'Agenzia si riserva ad ogni modo di ordinare, anche per le vie brevi, eventuali sospensioni temporanee per esigenze connesse alla manutenzione dell'argine;
20. il presente Nulla Osta idraulico ha una validità di 1 anno, decorrenti dalla data del relativo rilascio, rinnovabile annualmente secondo le disposizioni di codesto Settore Tecnico Regionale.

AL VERIFICARSI DI EVENTI DI PIENA, NESSUN MEZZO DEL CONCESSIONARIO POTRA' TRANSITARE SULL'ARGINE.

Si rammenta, in ogni caso, che:

- in caso di eventuali piene del corso d'acqua, nulla potrà essere richiesto alla scrivente Agenzia in termini di indennizzo per i danni subiti dal richiedente, causati dagli eventuali fenomeni esondativi ed erosivi, neanche per effetto di opere realizzate per la difesa idraulica.

Il presente nulla osta, inoltre, non costituisce presunzione di legittimità sotto ogni altro aspetto diverso da quello strettamente idraulico, ferme restando tutte le vigenti norme e disposizioni di legge di competenza di autorità Regionale, Provinciale e Comunale.

La vigilanza sul presente atto spetta agli organi di controllo previsti dalla normativa vigente, cui dovrà esibirsi, a richiesta, copia della presente autorizzazione.

Con l'accettazione del disciplinare il concessionario si impegna al pagamento dei canoni demaniali che verranno fissati dal Settore Tecnico Regionale, anche eventualmente "per concorso nelle spese di ordinaria riparazione e manutenzione" e all'esecuzione, in caso di danneggiamenti, delle relative opere di manutenzione sulla sommità arginale e sulle scarpate laterali del tratto di rilevato oggetto di transito, rappresentando che, in caso di inottemperanza, la concessione verrà sospesa.

Per quanto non previsto nel presente parere, valgono le disposizioni vigenti in materia di polizia idraulica, avvertendo che la presente autorizzazione non vincola, ad alcuna servitù, l'Amministrazione concedente nei riguardi del corso d'acqua. Sono fatti salvi e riservati i pregressi diritti di terzi, con particolare riferimento a concessioni ed autorizzazioni in essere secondo le vigenti disposizioni di legge e di Codice Civile.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso nei termini di legge presso il Tribunale delle Acque ai sensi dell'art. 140, 141 e 143 come previsto dal T.U. 1775/1937.

L'atto di concessione e l'annessa autorizzazione idraulica dell'AIPo dovranno essere inviati, da parte di Codesto Settore Tecnico Regionale, oltre che all'ufficio scrivente, agli organi di polizia per le verifiche e gli accertamenti di cui al R.D.2669/1937 art.15 e del R.D.1775/1933 art.220.

Il Dirigente Direzione Territoriale Idrografica Piemonte Orientale

Dott. Ing. Luca Franzì

(firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 e ss.mm.ii.)

Referenti: L. VATTIMO - P. Pruzzi - A. Bovone

N.B.: tutte le successive comunicazioni dovranno essere direttamente trasmesse all'Ufficio Operativo di Alessandria all'indirizzo PEC di seguito riportato: ufficio-al@cert.agenziapo.it